

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 29 aprile 2022

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2021. (22A02749)  
(GU n.106 del 7-5-2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-ter dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 secondo il quale «Il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e' ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili"»;

Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - [https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/analisi\\_programma\\_zione\\_economico\\_finanziaria/inflaz\\_programmata/index.html](https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programma_zione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/index.html) elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato:

anno 2021 scostamento in punti percentuali = 1,4;

Decreta:

Art. 1

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2021.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: Giovannini